

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 13/25

Del. 14/01/2025

Oggetto:

Sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa – Responsabile Dr.ssa Marcella Guarducci – codice progetto IGA GEN UNP125 – Contributo complessivo massimo previsto € 2.625,00

Proposta di deliberazione n.	7/25
Data Proposta di deliberazione	10/01/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**U.O.C. RICERCA E INNOVAZIONE
DR. ROMANO ZILLI**

Oggetto: Sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa – Responsabile Dr.ssa Marcella Guarducci – codice progetto IGA GEN UNP125 – Contributo complessivo massimo previsto € 2.625,00;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le Pubbliche Amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all’art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- le convenzioni fra Amministrazioni pubbliche costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell’Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017;
- l’Istituto è un ente pubblico con competenze scientifiche e tecniche nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare;
- il Dipartimento svolge attività di ricerca e di formazione, quest’ultima tramite corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e scuole di perfezionamento nel campo della medicina veterinaria, delle scienze e tecnologie delle produzioni animali, delle tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila e della biosicurezza e qualità degli alimenti;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno stipulato un Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica deliberato dall'Istituto con deliberazione del Direttore Generale Num. 189/23 del 05/05/2023;
- con la stipula della Convenzione di cui all'oggetto si intende formalizzare la realizzazione di attività relative a studi sperimentali per la determinazione della shelf-life su grani di polline d'api (bee pollen grains), al fine di realizzare un protocollo di produzione in atmosfera modificata che comprenda integrazioni al manuale di gestione di sicurezza alimentare e indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta;

DATO ATTO CHE

- l'Istituto possiede l'esperienza e le risorse professionali necessarie per la corretta esecuzione delle attività previste;
- la Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992 e che il bollo sarà assolto dall'Istituto;
- il dipartimento si impegna a corrispondere all'Istituto € 2.625,00 a titolo di contributo per il supporto scientifico prestato e quale cofinanziamento delle attività di ricerca;
- che ricavi e costi saranno imputati al codice progetto IGA GEN UNP125, come da Prot. 177/25 del 10/01/2025;

RITENUTO OPPORTUNO

- sottoscrivere la convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- individuare come responsabile della convenzione la Dr.ssa Marcella Guarducci, Dirigente Veterinario dell'Istituto;
- autorizzare la Dr.ssa Marcella Guarducci allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare lo schema di convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa;
- 3) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Marcella Guarducci, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
- 4) di dare atto che il dipartimento si impegna a corrispondere all'Istituto € 2.625,00 a titolo di contributo per il supporto scientifico prestato e quale cofinanziamento delle attività di ricerca e che l'Istituto si impegna a assolvere l'imposta di bollo dovuta per la stipula della convenzione;
- 5) di dare atto che la convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di dodici mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovata previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta.
- 6) di dare atto che ricavi e costi saranno imputati al codice progetto IGA GEN UNP125, come da Prot. 177/25 del 10/01/2025;

Il Responsabile
Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa – Responsabile Dr.ssa Marcella Guarducci – codice progetto IGA GEN UNP125 – Contributo complessivo massimo previsto € 2.625,00;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa – Responsabile Dr.ssa Marcella Guarducci – codice progetto IGA GEN UNP125 – Contributo complessivo massimo previsto € 2.625,00 e conseguentemente:

- 1) di approvare lo schema di convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla sottoscrizione della convenzione per collaborazione tecnico – scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa;
- 3) di individuare come responsabile scientifico la Dr.ssa Marcella Guarducci, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
- 4) di dare atto che il dipartimento si impegna a corrispondere all'Istituto € 2.625,00 a titolo di contributo per il supporto scientifico prestato e quale cofinanziamento delle attività di ricerca

e che l'Istituto si impegna a assolvere l'imposta di bollo dovuta per la stipula della convenzione;

- 5) di dare atto che la convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione da parte di entrambe le parti, per una durata di dodici mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovata previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta.
- 6) di dare atto che ricavi e costi saranno imputati al codice progetto IGA GEN UNP125, come da Prot. 177/25 del 10/01/2025;

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

CONVENZIONE

PER COLLABORAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 e sede amministrativa in Viale delle Piagge 2, CAP 56124 – PISA (PI), Codice Fiscale 80003670504, rappresentato legalmente dal Direttore Prof. Vincenzo Miragliotta, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla firma della presente convenzione in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all'art. 63 comma 9;

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", di seguito denominato "Istituto", con sede legale in via Appia Nuova 1411, Roma - 00178, P.IVA 00887091007, Codice Fiscale 00422420588 - PEC izard@legalmail.it, rappresentato legalmente dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Di seguito denominate separatamente anche la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti";

PREMESSO CHE

- l'Istituto è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017;
- tra i compiti dell'Istituto è previsto anche quello di attuare iniziative, per la formazione e l'aggiornamento di veterinari, di altri operatori pubblici e privati per quanto attiene la sanità animale e la sicurezza alimentare;
- l'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca, finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca e al miglioramento dei servizi erogati;
- l'Istituto può mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca;

- il Dipartimento svolge attività di ricerca e di formazione, quest'ultima tramite corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e scuole di perfezionamento nel campo della medicina veterinaria, delle scienze e tecnologie delle produzioni animali, delle tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila e della biosicurezza e qualità degli alimenti;
- il Dipartimento promuove e avvia rapporti di collaborazione sulla ricerca e l'innovazione volta a favorire lo sviluppo delle conoscenze di base e operative a supporto dell'evoluzione della conoscenza e della sua applicazione a supporto dell'evolversi della società nei suoi campi e aree di interesse;
- con la stipula della presente Convenzione, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere attività tecnico – scientifiche, per il raggiungimento di obiettivi istituzionali, in aree di attività di comune interesse;

VISTO

- l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990 ss.mm.ii che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le Parti hanno stipulato un Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica (di seguito "Accordo") deliberato dall'Istituto con deliberazione del Direttore Generale Num. 189/23 del 05/05/2023;

CONSIDERATO

- che il sopramenzionato Accordo intende rafforzare la collaborazione reciproca su più temi e concorrere alla formazione di una piattaforma territoriale della conoscenza nei campi della veterinaria, delle produzioni animali e della produzione e immissione al consumo di prodotti ad elevata qualità e sicurezza alimentare e di adeguata sostenibilità, organizzando una rete multicompetente e pro-attiva nei campi della ricerca, formazione ed erogazione dei servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO

- Con la presente Convenzione si intende formalizzare la realizzazione di attività relative a studi sperimentali per la determinazione della shelf-life su grani di polline d'api (bee pollen grains) descritte all'interno dell'Allegato 1, al fine di realizzare un protocollo di produzione in

atmosfera modificata che comprenda integrazioni al manuale di gestione di sicurezza alimentare e indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta.

Art. 3 - REFERENTI SCIENTIFICI

- Al fine di perseguire l'efficace attuazione e lo sviluppo delle attività di collaborazione nonché l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individuano rispettivamente i seguenti referenti: la Prof.ssa Mina Martini (Dipartimento) e la Dr.ssa Marcella Guarducci, dirigente veterinario dell'Istituto;
- L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte che provvede alla sostituzione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- La convenzione avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, intesa quale data dell'ultimo firmatario, per una durata di dodici mesi, trascorsi i quali potrà essere rinnovato previo Accordo tra le Parti e solo in forma scritta. Resta inteso che le parti possono modificare la Convenzione in qualsiasi momento e di comune accordo, purché in forma scritta.

ART. 5 - COMPENSI E PAGAMENTI

- Il Dipartimento si impegna a corrispondere all'Istituto € 2.625,00 onnicomprensivi, a titolo di contributo per il supporto scientifico prestato e quale cofinanziamento delle attività di ricerca individuate nell'All.1, non rientrante nell'ambito degli appalti di servizi, di conseguenza fuori campo IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR 633/1973.
- La somma verrà liquidata a seguito della recezione di nota di debito, mediante girofondo in Banca d'Italia per Tesoreria unica IBAN IT51P0100004306TU0000020958 intestato a "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri".

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che potranno essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione;
- I risultati, il know-how e gli eventuali dati o informazioni, sviluppati o realizzati in comune dalle Parti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, appartengono congiuntamente alle Parti medesime e potranno essere oggetto di pubblicazione, in toto o in parte, da una singola Parte, previo accordo con l'altra Parte, trattandosi di risultati, studi o ricerche che hanno visto il concorso/compartecipazione di entrambe le Parti;
- Le Parti si asterranno reciprocamente dal divulgare dati o informazioni, anche nel corso di pubblicazioni scientifiche, lesivi dell'immagine o della reputazione dell'altra Parte,

impegnandosi, comunque, al rispetto dell'anonimato delle persone impegnate nello svolgimento delle attività, oggetto della Convenzione;

- Qualora i risultati raggiunti siano brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, le Parti addiverranno alla sottoscrizione di un apposito Accordo, accettando, fin d'ora, che sia rispettata un'equa suddivisione di costi e benefici in relazione all'impegno profuso dalle Parti;
- Infine, le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

- Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali, dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note all'altra Parte, in virtù della presente Convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino al raggiungimento di un accordo in merito.
- Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente Convenzione.

ART. 8 - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

- In caso di inadempienza di una delle parti rispetto ad una qualsiasi delle obbligazioni della presente Convenzione, la parte lesa può chiedere all'altra parte, con lettera raccomandata A.R., di provvedere a sanare la causa in oggetto. Se entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta lettera raccomandata la parte inadempiente non avrà provveduto, la parte lesa potrà risolvere la presente Convenzione, purché l'oggetto del contendere non sia giudicato di scarsa importanza. In ogni caso, la parte ritenuta lesa, può conseguire un risarcimento dei danni.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

- Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione della presente Convenzione, qualora ciò non fosse possibile, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Pisa.

ART. 10 - ONERI PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE

- La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992. Il bollo sarà assolto dall'Istituto.

- La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 del DPR 131/86, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE E NORME APPLICABILI

- La presente Convenzione risulta regolata dagli articoli sopra descritti nonché dalle norme del Codice civile;
- Le Parti, previa lettura, approvano e accettano espressamente tutti gli articoli contenuti nella presente Convenzione e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana – M.
Aleandri

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell'Università di Pisa

Il Direttore
Prof. Vincenzo Miragliotta

Allegato 1

Time	Temp. °C	Period	Criteria			
T ₀	-20°C	end packaging	Pa, Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, Lm, Sa, Ss, Bc, Cn ,aw, pH, UR			
Lot. 1 Bach 1				Lot. 1 Bach 2		
Time	Temp. °C	Period	Criteria	Temp. °C	Period	Criteria
t ₁	4°C			25°C	20 D	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, aw, pH, UR
t ₂	4°C	3 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, aw, pH, UR	8°C	3 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, aw, pH, UR
t ₃	4°C	6 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, aw, pH, UR	8°C	3 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, aw, pH, UR
t ₄	4°C	8 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, Lm, Sa, Ss, Bc, Cn ,aw, pH, UR	8°C	8 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, Lm, Sa, Ss, Bc, Cn ,aw, pH, UR
t ₅	8°C	9 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, aw, pH, UR	8°C	9 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, aw, pH, UR
t ₆	8°C	12 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, aw, pH, UR	8°C	12 M	
t ₇				8°C	13 M	Ta_mould, yeast, Ta, Psy, Ent, Lm, Sa, Ss, Bc, Cn ,aw, pH, UR

Legenda:

D= days ;

M=month

Test Denomination		Number of test	Cost (€)	Total amount (€)
Bc	Bacillus cereus	4	18,00	72,00
Ent	enterobacteriaceae	9	13,00	117,00
Lab	lactic acid bacteria		18,00	0,00
Lm	Listeria monocytogenes/innocua	4	18,00	72,00
Psy	psychrotrophic bacteria	12		0,00
Sa	Staphylococcus coagulasi positives	4	13,00	52,00
Ss	Salmonella spp	4	22,00	88,00
Ta	aerobic total count bacteria 30°C	12	13,00	156,00
yeast	yeast genera	12	Univ	
Cn	clostridia	4		0,00
Ta_mould	Mould genera	12	Univ	
UR		12		0,00
aw	Activity water	12	6,50	78,00
pH	Potenziometric	12	5,00	60,00
Pa	Palynological id (3 grain pollen)	3	60,00	180,00
total amount 1 grain pollen				875,00
total amount 3 grains pollen				2.625,00